1

Per D. Andrea Revoil

CONTRO

D. Francesco Manna.

Nel Supremo Magistrato di Commercio.

Scrivano Vassallo.

(1)

INTRODUZIONE

D. Francesco Manna, D. Michele, e D. Giuseppe Rossi a 3 Gennajo dell'anno 1792 firmarono a favore di D. Andrea Reyoil un Albarano, ed una lettera di cambio per ducati 750., l'uno e l'altra muniti della sottoscrizione di quattro testimonj, e dell'autentica del Notaro. D. Francesco Manna dopo un anno e mesi di litigio, nel quale egli fu sempre inteso, e dopo spedite e rispedite le lettere esecutoriali, spiritosamente negò di esser sue quelle firme. E perchè i Periti, che per ordine del Magistrato nullamente ne hanno fatta la comparazione, opinarono, che quelle firme non siano corrispondenti all'altre firme sicure di D. Francesco Manna, colle quali le compararono; crede già egli di aver pienamente dimostrato il suo assunto. Per cui dimanda. I. di liberarsi ducati 450, che trovansi sequestrati. II. di fargli restituire ducati 300, che a pagati. E III. di condannarsi D. Andrea Revoil all'emenda delle spese da lui sofferte. Per l'opposto D. Andrea Rivoil crede che D. Francesco Manna s'inganna a partito; e che di quelle perizie, e dal giudizio de' Periti non si possa tenere conto alcuno. I. Perchè furono ordinate contro il prescritto della legge. II. Perchè non furono eseguite secondo la forma, ed il modo prescritto dalla legge.

 III.

III. Perchè quando anche la legge permesso avesse di ordinarsi, e fossero state fatte a norma della medesima legge, non potrebbero formare a favore di D. Francesco Manna altro, che una semplice presunzione, la quale è del tutto distrutta, ed annichilita da moltissime altre presunzioni del genere tutta delle veementissime, e dalla presunzione *juris & de jure* della legge medesima; ed ancora dalla pruova testimoniale, le quali tutte assicurano il Supremo Magistrato, che quelle firme furono fatte da D. Francesco Manna. Tutto ciò D. Andrea Revoil promette di dimostrare al Supremo Magistrato con quella brevità che potrà il più dopo il racconto de' fatti. E con quell'ordine, e precisione, che l'angustie del tempo permetterà.

SRORIA DE' FATTI.

NEl mese di Maggio dell' anno 1791. essendo pervenuto a notizia di D. Francesco Manna, D. Michele, e D. Giuseppe Rossi, che D. Andrea Revoil avea alcune mercanzie essere, resta del suo negoziato dismesso, e che delle medesime volea disfarsi, pensarono sul momento di approfittarsene. Perciò si portò dallo stesso Revoil il solo D. Michele Rossi, e dandoli ad intendere di aver avuto commissione da un suo corrispondente di Spagna di fare compra per di lui conto di mercanzie forestiere, li disse, che s' avrebbe egli comprate le mercanzie, delle quali volea disfarsi a condizione però, che li dasse un anno di dilazione per lo pagamento del prezzo delle medesime. D. Andrea Revoil uomo di buona fede, credè all' assertiva di D. Michele Rossi, e promise di venderli quelle mercanzie colla dilazione di un anno, quante volte però il cautelasse del prezzo delle medesime con sua lettera di cambio sopra di una delle pubbliche Ragioni mercantili di questa Città di Napoli, coll' accettazione della stessa Ragione. D. Michele Rossi si esibì pronto, e promise di darli sua cambiale sopra la Ragione di Berardino, e Nicola Palomba, e dalla stessa accettata: con questa promessa fu

effet-

effettuito il contratto della vendita delle dette mercanzie, e ne fu stabilito il prezzo per ducati settecento cinquanta, quanto costavano allo stesso venditore D. Andrea Revoil. Dovendosi formare la cautela, l' astuto D. Michele Rossi, per riescire nel disegno del profitto, che avea con gli altri pensato di fare, disse a D. Andrea Revoil, che se nella cambiale, che dovea fare, avesse detto, per prezzo di mercanzie forestiere, s' avrebbe fatto un pregiudizio colla Ragione Palomba, presso la quale godea il massimo credito; e che perciò volea fare la cambiale per causa di contratto di mutuo. D. Andrea Revoil, che non comprese la malizia del Rossi, si fece persuadere: e solamente incontrò la difficoltà, che non avea settecento cinquanta ducati per formare la fede di credito, che per sua cautela si dovea far comparire; ma D. Michele Rossi il persuase a farla di quella summa, che potea avere, perchè colla girata avrebbe detto a complimento, di ducati 750., avendocelo il di più dato in contanti. Perciò D. Andrea Revoil si fece fare una fede di credito di ducati 200. nel Banco di S.Giacomo, in dorso della quale fece la girata nel modo suggeritoli dal Rossi; il quale rigirò la fede di credito medesima, consegnò la cambiale accettata dalla Ragione Palomba a D. Andrea Revoil, e questi li consegnò le mercanzie, le quali da D. Michele Rossi a 24. Maggio 1791. furono pignorate nel Banco de' Poveri per ducati 155., come appare dal documento presentato presso gli atti. *fol.*35.

Dopo quattro mesi D. Michele Rossi, e propriamente a 23. Settembre si determinò a palesare l' animo maligno, ch' egli avea avuto nel fare quel contratto: cioè di profittare a danno di D.Andrea Revoil se non di tutte almeno della maggior parte di quelle mercanzie. Poichè comparve nel Supremo Magistrato di Commercio, e con sua supplica disse, ch' egli avea dato a D. Andrea Revoil sua lettera di cambio di ducati 750. pagabile fra lo spazio di un anno sopra la Ragione Berardino, e Nicola Palomba, e dalla stessa accettata, perchè il Revoil promesso avea di darli quella summa a mutuo: che ne li

 diede

diede soli ducati duecento con fede di credito del Banco S. Giacomo e Vittoria, nella girata della quale, quantunque detto avesse a complimento di ducati 750. perchè i mancanti ducati 550. ce l' avea pagato in contanti: pure egli non l'avea ricevuto: perchè il Revoil volea darneli tante mercanzie forestiere di cattiva qualità, ch' egli non volle, ne in seguito ce l' avea più pagati: per cui dimandò di astringersi D. Andrea Revoil a pagarli li rimanenti ducati 550.

Fu la causa commessa all'Illustre Marchese D. Ippolito Porcinari, all' ora Consigliere del Supremo Magistrato. Ma questo giudizio non fui poi portato innanzi da D. Michele Rossi, il quale meglio riflettendo la cosa; si avvide, che quella machinazione non potea avere buon esito, e perciò pensò di ravvolgere D. Andrea Revoil in un altro intrico, che fu il seguente: D. Michele Rossi, D. Giuseppe suo fratello, e D. Francesco Manna si portarono da D. Andrea Revoil; dissero allo stesso, che quel contratto della vendita dalle mercanzie apparteneva a tutti e tre, e non già al solo D. Michele: ch' essi voleano terminare la controversia con restituire le mercanzie medesime fra lo spazio di dieci giorni, non potendole sul momento restituire a motivo, che si trovavano pignorate: e non restituendole fra i dieci giorni si sarebbero obbligati di pagarli li ducati 750. fra lo stesso termine di dieci giorni: che perciò l' avrebbero cautelato con alberano e lettera di cambio tutti e tre; ed egli il D. Andrea Revoil l'avrebbe restituita la lettera di cambio accettata dalla Ragione Palomba, la quale li mantenea inquieti per la restituzione della medesima, avendo saputo, che il contratto non era stato di mutuo, ma di vendita di mercanzie.

D. Andrea Revoil, come desiderava di uscire dallo 'ntrico in ogni peggior modo, non ricusò il progetto fattoli; ma disse volersi informare della persona e facoltà di D. Francesco Manna, e consigliarsi col suo Avvocato D. Antonio Biglini: aven-

avendo ciò inteso ebbero l'industria di guadagnare il Biglini: e questi fece accettare il progetto a D.Andrea Revoil, dopochè s' informò delle facoltà di D. Francesco Manna, e trovò ch' era Officiale del Banco di S. Giacomo, e facoltoso. In seguito D. Antonio Biglini distese l'alberano: ed a 3 del mese di Gennajo dell'anno 1792 fu firmato dai fratelli D. Michele, e D. Giuseppe Rossi, e D. Francesco Manna, e fu solennizato per mano di Notar D. Aniello de Rosa, coll'intervento pure di un Giudice a contratti, e sottoscrizione di tre testimonj. Nel tempo stesso fu fatta la cambiale di ducati 750. firmata da' medesimi Rossi, e Manna pagabile fra giorni dieci, sottoscritta da quattro testimonj, ed autenticata dallo stesso Notaro D.Aniello de Rosa; la quale fu consegnata a D. Andrea Revoil, e questi restituì alli medesimi Rossi, e Manna la cambiale accettata dalla Ragione Palomba.

Coll'Alberano, copia del quale si trova negli atti *fol.* 31. *a* 33., D. Francesco Manna, e li fratelli D. Michele, e D. Giuseppe Rossi dichiararono vero il contratto passato tra D. Michele Rossi, e D. Andrea Revoil: Che quel contratto D. Michele lo fece per conto tanto suo, quanto di suo fratello D. Giuseppe, e di D. Francesco Manna: Rinunciarono a tutti gli atti fabricati avanti l'Illustre Marchese Porcinari ad istanza di esso D. Michele: dichiararono la restituzione fatta alli medesimi da D. Andrea Revoil della cambiale accettata dalla Ragione Palomba; e che l'aveano cautelato con altra lettera di cambio di ducati 750. pagabile fra giorni dieci, con dichiarazione, che quante volte fra lo stesso termine restituito avessero le mercanzie, la medesima rimanea di niun effetto, e per non fatta. D.Francesco Manna però tanto nel fare la sua firma in fine dell' Alberano, quanto nel fare le due firme in piè della cambiale ebbe l'industria di fingere altra forma di lettere, per poter dire false quelle firme, e non sue.

Credea D. Andrea Revoil di aver posto in salvo i suoi interessi: ma egli rimase deluso; e se ne avvide ben presto. Poichè scorsero i dieci giorni, e non li furono restituite le

 mer-

mercanzie, e tanto meno li fu fatto il pagamento delli ducati 750 prezzo delle medesime. Perciò a 18. Gennajo 1792. protestò la lettera di cambio: e nel dì 19. dello stesso mese, per mezzo della solita supplica, che fu commessa al fu Consigliere D. Saverio de Mattheis, dimandò nel Supremo Magistrato del Commercio la spedizione delle lettere esecutoriali, che ottenne, e furono fatte dimostrare ai debitori D. Francesco Manna, e a D. Giuseppe e D. Michele Rossi. Ma queste rimasero senza effetto; perchè D. Michele Rossi avea già prevenuta la cambiale medesima, e la causa era stata commessa all' Illustre Marchese Porcinari, avanti del quale con sua istanza avea detto, che tanto egli quanto D. Giuseppe suo fratello, e D. Francesco Manna non aveano ricevuto mercanzie di sorte alcuna da D. Andrea Revoil: e ch' erano stati necessitati di farli quella cambiale, per levarli di mano la cambiale accettata dalla Ragione Palomba, ch' esso li diede per la promessa fattali di darli il danaro, che poi non li diede, onde avvalendosi D. Michele Rossi di tal prevenzione: produsse la questione dei Commissarj (1), e tenutosi in seguito contradittorio avanti lo Spettabile Presidente lo fu Marchese Malena a 27. Gennajo 1792. fu decretato = *Nella presente causa proceda, e faccia giustizia il Marchese Porcinari.*

Ricorse perciò D. Andrea Revoil al Marchese Porcinari, e dimandò la spedizione delle lettere esecutoriali (2), e dietro la sua dimanda nel dì 1. Febrajo 1792. fu ordinato = *Venga l' Attitante avvisate le Parti* = Questa provvidenza colla petizione a 4. Febrajo fu notificata a D. Francesco Manna, ed alli due Rossi, con copia dal Portiere Antonio Cecere; ed in seguito fu tenuto il contradittorio avanti detto Illustre Marchese nel dì 6. Febrajo: ma niuna provvidenza fu data; perchè negando D. Michele Rossi la recezione delle mercanzie, fu per parte di D. Andrea

Revoil

(1) *Fol.* 13.
(2) *Fol.* 17.

Revoil riconvenuto, ch' egli l' avea a 24 Maggio 1791 pignorate nel Banco de' Poveri, da dove l'avea fatto spignorare da Michele Cardoni facchino dello stesso Banco: e che poi, volendo il Cardoni il suo danaro, era comparso in Vicaria, dove avea presentato le medesime mercanzie per farne fare la vendita: onde il Marchese Porcinari, disse di voler osservare li detti atti fatti in Vicaria prima di dare le provvidenze, ed incaricò l'Attitante D.Tommaso Attanasio a prenderli.

Com' erano scorsi cinquanta giorni, e gli atti di Vicaria non erano stati presi. D. Andrea Revoil nuovamente ricorse al Marchese Porcinari per le provvidenze, ed ottenne la simile decretazione = *Venga l' Attitante avvisate le Parti*. Che fu notificata anche con copia a D. Francesco Manna, a D.Michele, e D.Giuseppe Rossi nel dì 21. Aprile 1792. dal Portiere Michele Spinelli (1).

Furono fatti in seguito varii altri appuntamenti, e varie provvidenze furono date. Finalmente il Marchese Porcinari si determinò di proponere la causa nel Supremo Magistrato; Dove avendone fatto parola a 12. Marzo 1793. fu con decreto dello stesso Magistrato ordinata la spedizione delle lettere esecutoriali tanto contro D. Francesco Manna, quanto D. Michele e D. Giuseppe Rossi per la summa di ducati 750. contenuta nella detta lettera di cambio: e sulle cose dedotte per D. Michele Rossi fu impartito termine summario. Il quale decreto fu notificato a 16. Marzo con copia a D. Francesco Manna di persona, ed a D. Michele, ed a D. Giuseppe Rossi (2). Ed in virtù dello stesso furono spedite le lettere esecutoriali, che si trovano negli atti *fol.* 87.

D. Michele Rossi per impedire l' esecuzione del decreto del Supremo Magistrato, pensò un altro ritrovato. Era egli Credenziere dell' Arrendamento del ducato a botte, ricorse perciò nella Delegazione del vino a minuto, e dalla stessa

 fece

(1) *Fol.* 23. *a t.*
(2) *Fol.* 40. & *a t.*

fece fare Ortatoria al Supremo Magistrato. L'Ortatoria fu rigettata dal Supremo Magistrato a relazione del Illustre Marchese Porcinari a 12. Aprile 1793. (1) in seguito di supplica di D. Andrea Revoil, con cui disse, che in forza di quell'ortatoria del tutto insussistente, si pretendea impedire l'adempimento delle lettere esecutoriali, e dal Magistrato fu decretato. „Si proceda nel Supremo Magistrato,
„ e niuna ragione s'abbia dell'ortatoria spedita dalla Delega-
„ zione del vino a minuto.

Fino a questo tempo D. Francesco Manna avea dolosamente taciuto sempre. E non solamente non era venuto a fare parte alcuna in giudizio; ma nè pure avea replicato cosa alcuna tanto quando li furono dimostrate le lettere esecutoriali spedite dal fu Consigliere de Matteis, quanto allorchè li furono notificati gli appuntamenti fatti avanti l'Illustre Marchese Porcinari, ed il decreto del Supremo Magistrato del 12. Marzo 1793. Perchè primamente avea fidato nei ragiri di D. Michele Rossi; e poi nell'Ortatoria dallo stesso Rossi fatta fare al Supremo Magistrato dalla Delegazione del vino a minuto. Ma vedendo del tutto mancata la sua fiducia, quando a 13. Aprile li fu notificato il trescritto decreto del Supremo Magistrato, stimo bene di fondare la sua difesa nella sua malizia, e nel dolo malo praticato nel formare le lettere delle sue firme diverse, e dissimili dalle sue ordinarie. Onde replicò nella copia notificatali, e replicò di suo carattere;
„ Si notifichi il mio Procuratore costituito negli atti, *citra*
„ *prajudicium* della querela criminale da me esposta nella
„ G. C. della Vicaria per la falsità commessa dal Notaro in
„ autenticare la firma non mia, e così contro Revoil, con-
„ sulenti, e fautori (2).

Non era mica vero però, ch'egli avea costituito il Procuratore negli atti. Come non era punto vera la sognata, ed asserta querela proposta nella G. C. della Vicaria; della qua-

(1) *Fol.* 42.
(2) *Fol.* 43.

quale presso gli atti della causa nel Supremo Magistrato non c'è documento, nè indizio alcuno, che l'assicuri. Ma ciò egli replicando maliziosamente disse, per preparare un appoggio all'eccezione, che in altro tempo volea proporre, se il bisogno così chiedesse. Poiche nè pure, allora costituì presso gli atti il Procuratore, per le speranze concepite, che il Delegato del vino a minuto, che protegea spiettellàtamente D. Michele Rossi, e da cui ogni favore si sperava, fece rappresentanza a S. M. (D. G.) per non avere il Supremo Magistrato voluto ubbidire all' ortatoria fattali: e la M. S. con Regal Dispaccio obbligò il Supremo Magistrato a dire i motivi, per i quali non avea ubbidito: I quali avendo il Magistrato rassegnati alla M. S. ed avendoli la stessa trovato sussistenti, con suo Regal Dispaccio in data de' 27. Luglio 1793. lo partecipò al Supremo Magistrato coll' incarico di continuare a procedere (1). Per cui perduta da D. Francesco Manna ogni speranza del sicuro favore del Delegato del vino a minuto, a 2. Agosto 1793. costituì il Procuratore presso gli atti per la prima volta (2) ed a 17. dello stesso mese poi presentò una lunga istanza (3), colla quale dedusse l' eccezione della falsità della sua firma, che si leggea nella lettera di cambio, senza parlare di quella nell' alberano: e con ciò pretese sospendere le lettere esecutoriali. Continuò le stesse voci in appresso; ma niente potè ottenere dall' avvedutezza del Marchese Porcinari, il quale avendo compreso la di lui malizia, non volle dare provvidenza di sorte alcuna sopra le sue petizioni: e frattanto a 2. Settembre 1793. ordinò, che si dimostrassero a Manna, ed alli fratelli Rossi le lettere esecutoriali; che fin' allora erano rimaste sospese per la quistione insorta dell' ortatoria, lo che fatto, nel dì undici dello stesso mese furono adempite delle firme, e sigillo.

(1) *Fol.* 52.
(2) *Fol.* 53.
(3) *Fol.* 54. *e* 55.

In virtù delle lettere esecutoriali fu carcerato D. Michele Rossi; ma essendo stato escarcerato dal Delegato del vino a minuto; per cui insorse un' altra controversia trà quel Delegato ed il Supremo Magistrato, fu sequestrato un credito di D. Francesco Manna contro l' Illustre Principe di Melissano, che poi non ebbe luogo, perchè D. Andrea Revoil ci rinunciò.

Furono poi rinnovate replicate volte le lettere esecutoriali; e D. Francesco Manna tentò sempre d' impedire la rinnovazione (1).

Vedendo D. Francesco Manna che tutti li suoi tentativi per impedire l'esecuzione alle lettere esecutoriali erano riusciti inutili: pensò di fare una rassegna di debbiti immaginarii e del suo avere nel Supremo Magistrato per lo ramo della delegazione de' cambii; e l' eseguì presso l' Attitante Santelia sulla speranza di poter ottenere la salvaguardia (2) e tra i suoi creditori annoverò D. Andrea Revoil, il di cui credito disse, che avea bisogno di esame, ma non lo disse falso, come l'avea detto presso gli atti della causa dello stesso. Ma avvedutosi poi, che la rassegna niente potea giovarlo a motivo, che D. Andrea Revoil era forastiere; per cui l'Illustre Cavaliere e Regio Consigliere D. Ignazio Ferrante attuale Commissario non potè dare retta a tale sua eccezione, allora che D. Andrea Revoil a 13. Gennaro 1798. ottenne la rinnovazione delle lettere esecutoriali (3), tentò transigersi collo stesso Revoil per mezzo di D. Domenico Stampa, come appare dalla fede, che questi ne ha fatto (4) e la stessa transazione tentò pure per mezzo del fu D. Antonio Biglini, a cui a tal'oggetto consegnò pure un biglietto di deposito di ducati cento a copia del quale si trova pure presentata negli atti (5). Ma

(1) *Fol.* 88. 89. *e* 90.
(2) *Fol.* 286.
(3) *Fol.* 90. *e* 94.
(4) *Fol.* 288.
(5) *Fol.* 293.

Ma non avendo D. Andrea Revoil voluto dare retta alli suoi progetti di accomodo: egli il D. Francesco Manna comparve nuovamente presso gli atti, e con una lunga istanza piena di misteriosi rigiri dimandò, che il termine summario impartito dal Supremo Magistrato a 12. Marzo 1793. sopra le cose dedotte da D. Michele Rossi dovesse anche correre sulle cose da lui dedotte, come fu ordinato a 9. Agogo 1798. con decreto domi dell'attuale Commissario Signor Cavaliere Ferrante (1).

Questa dimanda di dover correre quel termine anche sulle cose da lui dedotte, D. Francesco Manna non la fece ad altro oggetto, che a quello d' indurre D. Andrea Revoil a devenire alla transazione propostali: perchè dopo d' aver ottenuto quanto dimandato avea, più non si curò di compilare il termine, e fino a 12. Giugno 1799. pagò pure in conto in più pagamenti ducati 300., che si leggono notati dietro la lettera esecutoriali (2).

Dalli 12. di Giugno 1799. fino ad Agosto dell' anno 1801. non si parlò più di questa causa. Perchè al ritorno delle gloriose armi del nostro Amabilissimo Sovrano, D. Andrea Revoil, come francese, fu arrestato dal popolo, e dopo mesi fu esportato in Marsiglia.

Fatta la pace tra la Republica Francese, e la nostra Corte, D. Andrea Revoil si restituì in questa Capitale per dare sesto alli suoi sconvolti interessi, e per esigere i suoi crediti. Come per le controversie degl' interessi dei Francesi coi sudditi di S. M., la Maestà Sua avea destinato l' Illustre Marchese Avena per comporli economicamente; a quel degno Ministro si diresse D. Andrea Revoil per astringere D. Francesco Manna, D. Michele e D. Giuseppe Rossi a pagarli altri ducati cinquecento otto e grana novanta resta delle dette lettere esecutoriali, giacchè egli delli ducati 300. ricevuti da D. Francesco Manna n'avea notato cinquanta in conto delle spese fatte.

A 6 Chia-

(1) *Fol.* 99.
(2) *Fol.* 107.

Chiamati i debitori avanti l' Illustre Marchese Avena; D. Michele Rossi oppose la soddisfazione del debito per convenzione e transazione avuta a 28. Maggio 1799. col fu Dottor D. Antonio Biglini Procuratore di D. Andrea Revoil, per effetto della quale convenzione e transazione il D. Michele Rossi pagò a Biglini ducati 210. Furono perciò chiamati anche in giudizio gli eredi del fu D. Antonio Biglini, che si trovava già morto, e costoro per sostenere la transazione presentarono pure una fede di mandato di procura per atto pubblico stipulato, come si dicea, da Notar D. Antonio Fiorillo in Marzo dell'anno 1797. D. Andrea Revoil per l'opposto assicurava, ch' egli niente sapea di quella transazione passata col fu Biglini, e che la stessa non fosse vera; Come pure l' assicurava, ch' egli mai s' avea sognato di fare D. Antonio Biglini suo Procuratore ad esigere, convenire, e transigere i suoi crediti: per cui quel mandato di procura presso Notar Antonio Fiorillo, quando esistesse veramente, era un' altra punibile falsità.

Il Marchese Avena per venire in chiaro della verità, ordinò di farsi la perizia tanto del ricivo e dichiarazione fatta da Biglini a D. Michele Rossi, quanto della firma di D. Andrea Revoil nel supposto mandato di procura per atto pubblico presso Notar Antonio Fiorillo, e tale perizia la commise a D. Domenico d' Agostino, ed al Regio Notaro D. Giuseppe Cantilena. Li quali avendo fatto la perizia giudicarono vero il ricivo di Biglini; e per l' opposto giudicarono falsa la firma di D. Andrea Revoil, che si leggea nel foggiato mandato di procura per atto pubblico presso Notar D. Antonio Fiorillo. Come li medesimi periti riferirono al Marchese Avena colle loro relazioni, che si trovano negli atti *fol.* 118. *e fol.* 122. *e* 123. Ma la falsità di quel mandato di procura, e che lo stesso fosse stato foggiato dopo che Biglini machinò con D. Michele Rossi, e dopo che Biglini fece quella dichiarazione allo stesso Rossi, si rileva dalla stessa dichiarazione del Biglini, il quale colla stessa disse = Io quì sottoscritto Procurato-

re

re del Cittadino Andrea Revoil, come dal mandato di procura presso l'Attitante Vassallo = Quando, se vero fosse stato quel mandato di procura presso Notar Fiorillo, avrebbe detto sicuramente, come dal mandato di procura per atto publico presso Notar Antonio Fiorillo.

Come D. Andrea Revoil, dopo la relazione dei periti, dimandò di eseguirsi ducati cinquecento cinquanta dalli ducati due mila, che D. Francesco Manna dovea conseguire dall'Avvocato, D. Francesco Trequatrini, e fu fatto ordine al medesimo Trequatrini di depositare presso gli atti ducati cinquecento D. Francesco Manna, che fin'a tal tempo avea fatto le parti di semplice spettatore, si diede moto tutto in un tempo, e con una sua istanza dedusse nuovamente la falsità della sua firma: che *viribus praetere compulsus* avea pagato ducati 370. a D. Andrea Revoil: che questi niente più dovea avere, perche il di più era stato pagato da D. Michele Rossi, e dimandò, che D. Andrea Revoil dovesse fare la dichiarazione delle quantità ricevute con giuramento, e sotto pena di falso: ed in ultimo dimandò pure, che si fosse commessa la perizia della sua firma, per venirsi in chiaro della falsità della stessa. Questa dimanda però di D. Francesco Manna rispetto alla perizia della sua firma non ebbe allora luogo; perchè alla stessa si opposero tanto D. Michele Rossi, quanto D. Andrea Revoil, il quale con sua istanza (1) ne fece vedere l'estemporaneetà, e l'insussistenza.

In tale stato di cose il Marchese Avena ad istanza di D. Michele Rossi rimise la cognizione della causa al Supremo Magistrato; Dove essendo passati gli atti; D. Michele Rossi dimandò astringersi gli eredi di D. Antonio Biglini a restituirli i ducati duecento e cinque, che D. Antonio Biglini si prese per la convenzione, e transazione, di cui s'è parlato. E D. Francesco Manna fece istanza di ordinarsi la perizia della sua firma sulla cambiale, per conoscersi la falsità della medesima; alla quale dimanda si oppose nuo-

 va-

(1) *Fol.* 130.

vamente D. Michele Rossi; ma non potè opporcisi il nuovo difensore di D. Andrea Revoil, il quale benchè rappresentasse in questa causa l'attore, pure non avea potuto avere fin'allora gli atti per istruirsi di quello si trattava, e dello stato in cui era il processo: nè in seguito, e fino alli 20. del passato Aprile potè averli, cioè per lo spazio e tempo di sette mesi continui: per cui altro non potè fare, che continuamente protestarsi, ch' egli non potea difendere il cliente, ed opporsi alle dimande degli Avversarj senza istruirsi degli atti, e protestarsi pure delle nullità degli atti, anche con formale istanze, come appare dagli atti medesimi (1).

Il Signor Cavaliere Commissario però non ostante l'opposizione di D. Michele Rossi, e le proteste, e riproteste del difensore di D. Andrea Revoil; e non ostante che questi assumesse, le leggi, e la pratica del Foro non permettevano di darsi retta alla dimanda di D.Francesco Manna, ordinò di farsi la perizia dimandata, la quale fu poi commessa a Notar di Roma ed a Notar D. Giacomo Giannini.

Non curò per tanto D. Francesco Manna di procurare la perizia ordinata. Perchè gli eredi di D.Antonio Biglini vennero in giudizio, e presentarono una dichiarazione, che si pretende fatta da D. Andrea Revoil in beneficio di D. Antonio Biglini, colla quale si dice, che D. Andrea Revoil s'avea ricevuto nel dì 1. Giugno 1799. i ducati 205., che Biglini per la convenzione, e transazione del rimanente del credito dei ducati 750., s' avea ricevuto a 27 Maggio da D. Michele Rossi, ed approva, e ratifica la convenzione, e transazione. Per cui D. Francesco Manna venne a dimandare con sua istanza il dissequestro del suo danaro sequestrato presso D.Francesco Trequatrini (2).

Essendosi andato a provvedere avanti l' Illustre Signor Cavaliere Commissario, riuscì al Difensore di D.Andrea Revoil di far sospendere la provvidenza, e di ottenere di darseli gli atti a percontare per tre giorni.

Nell'

(1) *Fol.* 119. 125. 128. 143. 168.
(2) *Fol.* 168.

Nell' anguftie di sì breve termine il Difenfore di D. Andrea Revoil non potè pienamente iftruirfi del proceffo, e Dio sa come potè fare un iftanza, che fi trova negli atti (1), colla quale pofe in chiaro li tanti rigiri, e machinazioni di D. Francefco Manna, D. Michele, e D. Giufeppe Roffi, ed in fine dalli medefimi, e dal fu D. Antonio Biglini pofte in opera a danno di D. Andrea Revoil; e dimandò pure un termine competente a poter denunciare al fuo Principale, per effere dallo fteffo iftruito; che non fe l'è accordato.

In vifta di quefta iftanza il Signor Configlier Commiffario, ftimò di proponere la caufa nel Supremo Magiftrato. Dove avendola propofta nella mattina de' 24. del paffato Aprile; il Magiftrato, dopo di aver intefo le Parti, ftimò differire la provvidenza, e di fentirle nuovamete nella mattina dei 3. Maggio, e nel tempo fteffo l'impofe d'informare i Miniftri rifpettivi del Magiftrato.

Propoftafi la caufa nella mattina dei 3. Mapgio D. Francefco Manna, che tenea in pugno il diffequeftro, rimafe delufo: Perchè il Supremo Magiftrato rinnovò quel termine che fu impartito a 12. Marzo 1793.; e che a 9. Agofto 1798. fu ordinato di correre anche fulle cofe dedotte da D. Francefco Manna, fermo fra tanto rimanendo il fequeftro. Il qual termine, ordinò che correffe fopra tutte le cofe nuovamente dedotte da tutte le parti, e che fi compilaffe per tutto la fine di Giugno.

Perciò D. Francefco Manna fi diè tutta la premure di procurare la perizia della fua firma, la quale i Periti Giannini e Roma crederono diffimile dall'altre firme ficure di D. Francefco Manna, colle quali fecero la comparazione.

Effendo ftata notificata la perizia al Difenfore di D. Andrea Revoil, quefti con fua iftanza diffe, che della fteffa non fi potea, nè fi dovea tener conto alcuno: anche perchè effendo la cambiale figlia dell'Alberano, niente importava, che la firma di D. Francefco Manna fopra di quella fi foffe cre-

A 8 duta

(1) *Fol.* 170 *a* 179.

duta falsa, se quella sopra l' Alberano si giudicasse vera. Per cui si dimandò di ordinarsi la perizia della firma di D. Francesco Manna nell'Alberano, e si riservò la revisione della perizia fatta della firma nella cambiale.

Proposta tale istanza nel Supremo Magistrato, fu ordinato la revisione della firma nella cambiale, e la revisione di quella nell'Alberano: e tutte e due le perizie furono commesse a'Notari D. Michelangelo Tuzzoli, e a D. Bartolomeo Spasiano. I quali avendo fatte le perizie le crederono parimenti dissimili dalle firme vere di D. Francesco Manna, colle quali fecero la comparazione.

Pretese in seguito D. Francesco Manna la decisione della causa, anche perchè si trovava già compilato il termine impartito dal Supremo Magistrato. Ma avendone fatto parola il Signor Cavalier Commessario nel Supremo Magistrato a 15 Settembre, fu decretato, di rivedersi la perizia della firma di D. Francesco Manna nell'Alberano: e furono ordinate le perizie della firme pretese da D. Andrea Revoil tanto nel mandato di procura per atto pubblico presso Notar D. Antonio Fiorillo; quanto quella nel preteso ricivo fatto a D. Antonio Biglini a 1. Giugno 1799., come ancora della firma di D. Antonio Biglini fatta nella dichiarazione e ricivo de'27. Maggio 1799. in beneficio di D. Michele Rossi. Le quali perizie tutte furono in seguito commesse al Regio Notaro D. Camillo Lauritano, e a D. Gaetano Russo qu. Marco.

Avendo i periti eseguita la sola perizia della revisione della firma di D. Francesco Manna nell' Alberano; non avendo potuto eseguire l'altre, perchè D. Francesco Manna si prese gl' atti, e senza saputa dell' Attitante li portò in espedizione: ed essendosi nel giudizio uniformati a' primi Periti. Crede D. Francesco Manna, che sia giunto il tempo di godere il frutto della sua frode; che non ci possa essere più difficoltà di liberarsegli il suo danaro; e di liberarlo del presente giudizio, con farlo indennizare delle summe pagate, e delle spese della lite.

Per l' opposto D. Andrea Revoil è sicuro di dimostrare che

di

di quelle perizie non si debba tenere conto alcuno; che non ostante quelle, s'abbia d'avere per sicuro, che le firme furono fatte da D. Francesco Mauna, ma falsificando il suo carattere: e che perciò s'abbia per ora ad ordinare, che il sequestro rimanga fermo fino alla decisione della causa principale, che deve seguire dopo che fatte saranno l'altre perizie ordinate col decreto del Supremo Magistrato del dì 15. del passato mese di Settembre 1802. Eccone la dimostrazione.

Tra i requisiti, che l'Imperatore Giustiniano colla *l.* 20. *C. de fid. instrument.* prescrisse di doversi osservare nella comparazione delle lettere per riuscire valide, il principale è quello, che i Periti debbano giurare prima di fare la perizia, ch'essi nè per causa di lucro, nè per causa d'inimicizia, nè per causa di compiacenza verso di una delle parti contendenti vengano a farla: senza del quale giuramento non permette affatto, che la perizia si faccia: Ecco le sue parole: *Omnes autem comparationes non aliter fieri concedimus, nisi juramento antea praestito ab iis, qui comparationem faciunt, fuerit affirmatum, quod neque lucri causa, neque inimicitiis, neque gratia tanti hujusmodi faciunt comparationem.*

Tutti li Scrittori del foro, che trattano della comparazione delle lettere, chiedono pure come requisito essenziale della comparazione il giuramento de' periti, e ne contestano l'osservanza: Nè altramenti insegnano i Scrittori del nostro Foro: anzi ci assicurano, che se nel farsi la perizia si sia omesso il giuramento de' Periti, niun conto tener si può della perizia.

Biaggio Altimari nelle sue osservazioni sul consiglio 51. del Regente Rovito scrisse: *Quarto, ut juramentum deferatur peritis juxta formam legis comparationes, scilicet, quod ad id accedant, nec lucri causa, nec inimicitiis, nec gratia aliqua tanti* (1).

Francesco Maradei parimenti insegna (2): *Semiplena probatio, ad*

A 9

(1) *Tom.* 3. *cons.* 51. *n.* 14.
(2) *Tom.* 3. *cap.* 10. *n.* 13.

ad hoc ut inducatur per recognitionem scripturæ , seu per recognitionem literarum requiritur , ut legitime fiat in præsentia Judicis, *CUM JURAMENTO PERITORUM* , *&* *non cum scripturis privatis*.

Paolo Staibano (1) espressamente disse , che la comparazione fatta senza il giuramento dei Periti sia del tutto nulla . Ecco le sue parole: *Nec similiter obstat, quod Marcianus Simeonus Actuarius asserat comparasse dictam firmam Albavani cum aliqua ejusdem Julii, & sibi videri similem, quia ultra quod non fuit hæc comparatio formiter facta, & cum requisitis necessariis, de quibus per Genua lib. 2. num. 56. cum pluribus sequ.*, *ET PRÆCIPUE NON FUIT EI DELATUM JURAMENTUM*.

Per essere dunque valide le perizie fatte sopra le firme di D.Francesco Manna, doveano i Periti prestare il giuramento prima di farle tanto per disposizione di legge , quanto per sentimento de' Dottori , e per la pratica del Foro.

Per l'opposto dagli atti costa , che niuno de' Periti delle tre perizie abbia prestato il giuramento dalla legge prescritto; per cui le perizie sono nulle , e conto alcuno non si può, nè si deve tenere delle medesime. Di modo che niuna probabilità giuridica possono le medesime fare a favore dell'assunto di D. Francesco Manna.

Che se credere si voglia, che probabilità giuridica possano quelle perizie formare, come contro il disposto della legge opinò Everardo Cristofaro Canzio; pure per sentimento dello stesso Canzio non può essere maggiore di quella , che formano i testimonj non giurati , cioè minimissima . *Sin vero adhibeantur artis periti*, *SED JURAMENTO NON ADSTRINGANTUR* , *aliquam quidem producet fidem hujusmodi comparatio, sed non majorem, quod testimonium injuratum, hoc est*, *VALDE EXIGUAM, ET SEMIPLENA PROBATIONE LONGE INFERIOREM* (2) . Ma

(1) *Part.* 1. *resol.* 3. *n.* 24. 25.

(2) *Cantius in tract. de probabilitate juridico part.* 2. *cap.* 2. *sect.* 3. §. 201.

Ma fingasi pure, che quelle perizie siano state fatte con tutte le solennità dalla legge prescritte, e si considerino pure come del tutto valide! che n'avverrà per ciò: n' avverrà forse, che D. Francesco Manna abbia pienamente dimostrato, che quelle firme non furono fatte da lui, e che non siano sue? nò certamente. E s'egli crede il contrario s'inganna a partito.

I Legislatori hanno sempre creduto, che la comparazione del carattere sia una pruova insufficiente. Gl' Imperatori Onorio, Teodosio, e Costanzo nella *l. unica tit. si certum petatur de chirographis* del Codice Teodosiano, parlando della verifica del chirografo, ch'era tenuto di fare l'Attore, dissero: *Quam tamen (probationum) non astrui sola manus comparatione convenies (quid enim aliud falsarius agit, quam ut similitudinem (vel vissimilitudinem) veritatis imitetur) sed aliis multis documentis.*

L' Imperatore Giustiniano per ovviare alle tante fallità, che a tempi suoi si commetteano dalli falsarj che professavano l'arte d'imitare l'altrui carattere, credè di poter ciò ottenere per mezzo della comparazione del carattere dando però una forma certa, e prescrivendo un modo da farsi la comparazione, che prima non si trovavano prescritte. Pieno di queste idee a 17. Marzo 530. pubblicò la legge 20. *Cod. de fide instrumenti*, colla quale prescrisse la forma della comparazione, ed il modo da eseguirsi: ed alla comparazione fatta nella forma, e col modo prescritto diè forza di pruova piena.

Questa medesima legge egli ampliò col capitolo 2. della Novella 49. che pubblicò a 16. Agosto dell'anno 537.

S'avvide però ben presto dell'errore commesso; e che la comparazione del carattere anche nella forma, e nel modo da lui prescritto eseguita, non sia un certo indizio, che il carattere sia o non sia di colui, di cui si dicea essere. Un caso avvenuto nell' Armenia, del tutto simile al nostro, fu, che li fece conoscere l'errore. L' Imperatore il rapporta nella prefazione della Novella 73., e fu il seguente. S'era presentato in giudizio un istrumento di per-

permuta, che dal reo convenuto si negava, che fosse stato da lui scritto o firmato. Fatta la perizia, fu dai periti creduto, che il carattere dell' istrumento era dissimile dal carattere delle sicure scritture di carattere del reo, colle quali fatte aveano la comparazione, perchè colui, com' il nostro Manna, s' industriò di fare carattere diverso dal suo. In seguito furono trovati, ed intesi i testimonj dell' istrumento, i quali l'aveano pure sottoscritto; costoro riconobbero il loro carettere, e convinsero il reo; per cui l'istrumento fu giudicato vero.

Ammaestrato l'Imperatore Giustiniano dall'esperienza, che la comparazione delle lettere sia di tal modo pericolosa e fallace, che alla stessa non si possa dare piena fede, pubblicò nell' anno 538. la detta Novella 73., colla quale suggerì così la cautela, che dalle parti contraenti si deve adoprare per la pruova della convenzione, non potendosi più verificare colla sola comparazione delle lettere. *Cap.* 1. 2. 3. 4. in parte suggerì il modo tanto da tenersi nella formazione degli strumenti, cioè, che si facciano sottoscrivere da tre testimonj presenti, e dal Notaro *cap.* 5., quanto che nella comparatione da farsi, cioè che s'abbia riguardo non solamente alle soie lettere, ma ben anche ai segni ascritti nelle carte *cap.* 6. Come pure prescrisse il modo da tenersi circa l' ordine della pruova da farsi dell' istrumento, o scrittura: cioè se la scrittura sarà privata, primamente si debbano far riconoscere dai testimonj le loro firme *argum. princ. cap.* 7. Se poi quelli mancano, o non si potranno facilmente avere, si devenga alla comparazione del carattere dei medesimi *d. pr. cap.* 7. Che se gli strumenti saranno pubblici, cioè fatti da pubblico Notaro, in tal caso il Notajo, il suo ajutante, ed il numeratore, se intervennero, devono esaminarsi: e mancando l' ajutante, ed il numeratore, perchè forse non furono adoprati, basta la sola testimonianza del Notaro a confirmare l'istrumento. *cap.* 7. §. 1. Trovandosi poi morto il Notajo, e vivente l' ajutante, ed il numeratore la comparazione, che da costoro si farà dell' istrumento, che si nega, con

altra

altra scrittura del Notajo, basta ad avvalorare l' istrumento; e mancando tutti costoro, all'ora prescrive di devenirsi alla comparazione delle lettere tanto delle firme dei testimonj, e di quelle delle parti, quanto degli adempimenti *d. cap.* 7. §. 2. Che se poi nè Notajo, nè testimonj furono adoperati, di modo che non resta altro mezzo a provare la verità della scrittura, che quello della comparazione, volle Giustiniano, che si fosse osservato quel, che anticamente s'era practicato §. 3. (1). Suggerisce poi il modo, con cui coloro, che non sanno scrivere, possano contrarre con sicurezza *cap.* 8., e finalmente parlò delli contratti fatti senza scrittura.

I Giureconsulti più savii parimenti hanno tutti creduto, che la pruova per mezzo della comparazione delle lettere, sia pericolosa, congetturale, incerta, inconcludente, fallace. Rolando nel suo trattato *de Commissariis* (2) la chiamò, *difficillima, ac periculosissima*. Francesco Marco nella questione 937. la disse: *fallace*. Donello nel suo Commento che ci lasciò alla *l. Comparationes*, disse, *Comparatio autem literarum semper prudentibus suspecta aliquo modo visa est, quia fieri potest, ut sint similes scripturæ, & non sint ejusdem auctoris, fieri etiam potest, ut sint dissimiles; & tamen ab eodem auctore exaratæ*. Ed il Lauterbachio nella dissertazione *de Epistola thes.* 43. scrisse: *Oportet, ut Lynceos hic judex jure meritissimo habeat oculos, & advertat, ne de facili comparationi literarum credat*.

Se dunque così per disposto delle leggi, come per sentimento dei Dottori la pruova, che nasce dalla comparazione del carattere, è pericolosa, dubia, fallace, inconcludente, congetturale, incerta; è chiaro, che la pretensione di D. Francesco Manna di doversi giudicare, che le firme controvertite non siano sue, e che siano false, perchè i periti l'han-

(1) *Il che sentir si dee per la ragione della forma, e del modo ovvero del tempo, ed ordine di ammettere la comparazione, e non già dell' effetto della comparazione.*

(2) *Part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 38.

l'hanno credute dissimili dall' altre sue firme vere, sia capricciosa; perchè da una pruova incerta e fallace vuole far nascere la certezza, locchè è un assurdo.

Non solamente però è capricciosa la pretenzione di D. Francesco Manna per le ragioni fin quà rapportate; ma molto più è insussistente, perchè di quelle perizie non si può, nè si dee tenere conto alcuno per lo disposto della rapportata Novella 73. dell' Imperatore Giustiniano; contro il prescritto della quale furono quelle ordinate, ed eseguite.

L'Imperatore Giustiniano colla detta Novella 73. di cui s'è trascritto il disposto, benchè del tutto non abbolisse la comparazione, del carattere, la quale però riduſſe ad una pruova amminiculativa, pure volle, che la stessa avesse solamente luogo, quando non altrimenti si possa la Scrittura verificàre: che se si potrà verificare per mezzo dei testimonj, che la sottoscrissero, e del Notaro che la legalizò, o dei soli testimonj, o del solo Notaro; in tal caso volle che la comparazione non avesse luogo. Che se poi la Scrittura farà pubblica, cioè fatta del Notaro, e da lui scritta, o dal suo Ajutante, e ci fosse pure intervenuto il Numeratore: volle l' Imperatore Giustiniano che riconoscendola tutti e tre, od il Notaro ed il suo Ajutante, se il Numeratore non ci fu; o pure il solo Notaro, se egli la scrisse, e il suo Ajutante s' abbia d'avere per leggittima, senza darsi luogo alla comparazione. Che se il Notaro si troverà morto; volle l' Imperatore Giustiniano, che si verificasse la Scrittura del Notaro collazionandola il suo Ajutante con altra Scrittura dello stesso Notaro, e riconoscendola il Numeratore, ed i testimonj, se fossero intervenuti. E la Scrittura in tal modo riconosciuta, e verificata si abbia per valida, ed indubitata. Che se poi mancassero il Notaro, l'Ajutante, il Numeratore, ed i testimonj: in tal caso volle Giustiniano, che si devenga alla comparazione tanto degli adempimenti, quanto delle firme dei testimoni, e di quelle delle parti contraenti per lo maggiore accerto della verità. In comprova di tutto ciò gio-

va.

va trascrive il Capitolo 7. della detta Novella, di cui eccone le parole.

Si vero moriantur omnes testes, aut forsan absint, aut aliter non facile sit fidem ex testium subscriptionibus invenire, neque tabellio superest qui complevit: (Si quidem publice sit confectum) quatenus testimonium perhibeat pro se, aut non est in civitate, SED NECESSE EST OMNINO COLLATIONEM LITERARUM SUPPLETIONES, EORUM QUI SUBSCRIPSERINT, ASSUMERE: TUNC COMPETENS EST PROPERARE QUIDEM AD COMPARATIONES (NEQUE ENIM EAS MODIS OMNIBUS INTERDICIMUS) PER OMNEM AUTEM SUBTILITATEM PROCEDERE, ET OMNINO, (SI PUTAVERIT EIS JUDEX OPORTERE CREDI,) ETIAM JUSJURANDUM INIICERE PROFERENTI: *Quia nihil maligni conscius in eo quod a se profertur, nec quandam artem circa collationem fieri præparans, sic utitur eo, quatenus neque perimatur quicquam omnino, & per omnia munitio in rebus fiat. §. I. In his vero quæ conficiuntur publice documentis, si tabellio venerit, & testimonium perhibuerit cum jusjurando, si quidem non per se scripserit, sed per alium ministrantem sibi, & ille, si vivit, si quidem possibile est eum venire, & nulla causa prohibet ejus adventum, aegritudo forte valida, aut quælibet aliarum necessitatum quæ hominibus accidunt: Quod si etiam adnumeratorem habuerit instrumentum, & ipse adveniat: ut tres sint testificantes, & non unus. Si vero neque adnumerator assumptus est, & instrumentum totum per se conscripserit, atque supplevit, aut, si etiam qui hæc conscripsit non est, aut aliter ipse venire non valet: tamen cum jurejurando propriæ completioni attestetur*, UT COMPARATIONI NON SIT LOCUS, SINT ETIAM CREDIBILIA DOCUMENTA, TESTIMONIUM ENIM ET EX VOCE COMPLENTIS FACTUM, ET JUSJURANDUM HABENS ADJECTUM, PRÆBET QUODDAM CAUSÆ MONIMENTUM. §. II. *Quod si tabellio defunctus est, & testimonium per-*

perbibeatur suppletioni ex alia collatione: Si quidam etiam sic babeat eum, qui conscripsit instrumentum, viventem, & adnumeratorem: adveniant & illi, si quidem præsentes sunt, ET HABEAT EXCOLLATIONE ADIMPLETIONEM ET EX TESTIBUS CAUSA FIDEM. *Si vero nullus horum sit, tunc fiat quidem completionum collatio: Non autem sola bæc ad boc sufficiat, sed & aliorum subscribentium forte, aut contrabentium scripturæ examinentur: ut ex plurimis comparationibus, tam completionis quam subscribentium forte aut etiam contrabentium, una quædam colligatur undique, & efficiatur fides.*

Nè diversamente hanno insegnato i Dottori Caspare Zieglero (1) espressamente insegna, che non si puole accordare la comparazione del carattere quando si puole avere la pruova testimoniale, e specialmente dopo dimandato, ed ottenuto il termine come l'avea dimandato ed ottenuto D. Francesco Manna. Ecco le parole. *Gajus Balbus, cum ex instrumento Quaranticiato conventus esset, exceptionem solutionis opposuit, & in bane rem apocbam produxit flammis quidem ambesam, literis tamen utcunque salvis, & integris. Eam recognoscere recusavit actor, & ad juratam diffessionem promptum se exbibet. Balbus, ne id fieret,* TESTES, QUI RECOGNOSCERENT, PRODUCERE SIBI LICERE PETIIT, ET OBTINUIT, NEC CONTENTUS EO ETIAM COMPARATIONEM LITERARUM INSTITUI VOLUIT. QUÆRO NUM ET HÆC EI PERMITTENDA SIT. RESPONSUM EST, INCIVILE ID ESSE QUOD PETERETUR. *Quia comparatio literarum est probatio extraordinaria, neque admittitur, nisi in subsidium, & cum aliæ probationes desunt.*

Baldo nel Commento sopra la *leg. Comparationes n. 16.* scrisse: *Comparatio reputatur impossibilis de jure, quando potest baberi certituto per vivam vocem testium subscriptorum. Et scriptura sic confirmata fit indubitatæ fidei.* E Benedetto Car-

(1) *In disceptatione 60. Ecloca 12.*

Carpzovvio, il padre de Pratici (1) ci lasciò scritto: *Si Scriptura testibus probari potest, quid opus est comparatione?* Se ne potrebbero rapportare infiniti altri: ma questo sarebbe lo stesso, che abbusare di soverchio della sofferenza dei Signori Ministri del Supremo Magistrato.

Che se poi D. Francesco Manna dicesse, ch'egli ha per vere le firme de' testimonj, e del Notaro; e che per ciò non era necessario, che di quelle la comparazione si fosse fatta; all'ora se gli dirà, che per tale sua confessione resta pure esclusa la comparazione delle sue firme. Lo senta egli del dotto Gian-Lorenzo Zubrodt, il quale nel suo erudito trattato della Comparazione delle lettere scrisse (2). *Quæritur an recognitio testium Scriptorum comparationi apochæ aliquod adminiculum præstet? Neg. sicuti enim recognitio partis, ita etiam recognitio horum testium, comparationi non adminiculatur, sed eam excludit, quando enim adsunt testes, frustra de comparatione tractatur. Thesaur. qu. 24 lib. 1. n. 14. Carpzov. Jurispr, For. p. 1. Cap. 17. Def. 15. & in Process. tit. 14. art. 3. n. 10. IDEM JURIS EST, SI PARS CONFITEATUR SUBSCRIPTIONES ILLAS ESSE EORUMDEMMET TESTIUM.*

Se dunque l'Imperatore Giustiniano non permette la comparazione delle lettere di quelle Scritture, che sono sottoscritte da testimonj, ed autenticate dal Notaro. E tanto meno delle Scritture pubbliche fatte dal Notaro; se non che nel solo caso, che non possono essere riconosciute dai testimonj, che intervennero, e le sottoscrissero: o dal Notaro; ed in questo caso prescrive pure che la comparazione si debba fare tanto delle firme dei testimonj, quanto delle firme dei contraenti, e degli adempimenti fatti dal Notaro. E le scritture, che nega D. Francesco Manna, sono sottoscritte dai testimonj in numero di quattro e dal Notaro ch'è vivente; e le perizie fatte sono cadute sola-

men-

(1) *Lib. 3. tit. 8. Respons. 84. e nel Process. tit. 14. art. 3. n. 81.*

(2) *Cap. 6. §. 10.*

mente sopra le sole firme di D. Francesco Manna: è chiaro più della luce stessa, che delle dette perizie non si può tenere conto alcuno; sì perchè non si poteano accordare a D. Francesco Manna contro il prescritto della legge: Sì pure perchè sono state eseguite contro la forma, ed il modo dalla legge medesima prescritta, e consequentemente niuna probabilità giuridica può dalle medesime nascere a suo favore.

Ma s'immagini pure, che la legge permettesse, che le perizie accordate si fossero, e che le comparazioni si fossero eseguite secondo la forma, e secondo il modo prescritto, dalla stessa legge; forse si potrebbe dire che avendo i periti creduto quelle firme di D. Francesco Manna non corrispondenti all'altre sue vere; perciò sia sicuro, è pienamente provato, che quella effettivamente non furono da lui fatte? Nò certamente. Anzi ciò non ostante tanto l'Alberano, quanto la Lettera di Cambio restano nella loro piena validità e vigore contro di lui. Sì perchè egli non ha posto in dubbio le firme dei testimonj, e gli adempimenti del Notaro; e la legge perciò ha per valida quelle scritture: Sì pure perchè egli nel termine niente ha potuto provare in contrario alle medesime scritture, ed al fatto che contengono.

Produchino però quelle perizie tutto l'effetto, ch'egli vuole; pure non potrà essere altro, che la pruova amminiculativa; ossia una presunzione a suo favore. Così fa sentire a D. Francesco Manna il Lodato Zubrodt: *Ita quoque illud in quaestione AN PLENA FIDES SOLI COMPARATIONI ADHIBENDA SIT? Negatur, cum expresse decisum reperiatur, quod haec sola, etiam omnimodo similitudine, vel dissimilitudine inventa, quod casus ex Armenia delatus sufficienter probat, ad hoc, ut scilicet plene probet, non sufficiat. Nov. 73. cap. 2. ibique in fine, SED SOLA NON SUFFICIENTE* (1). La stessa cosa li dicono pure

(1) *Cap. 9. §. 4. in fine.*

pure Nicola Everardo (1) il Tesauro (2) ed il Brunnemanno (3). E come quella presunzione viene disfatta e distrutta dalle seguenti presunzioni veementi, perciò niun grado di probabilità giuridica potrà mai fare a favore di D. Francesco Manna.

D. Andrea Revoil allorchè per la prima volta ebbe il contratto con D. Michele Rossi, e quando niuna conoscenza avea dalla mala fede del medesimo, non volle altramente accredenzarli le mercanzie, che con avere da lui la lettera di Cambio sopra la Ragione Berardino e Nicola Palomba, e dalla stessa accettata. Avendo in seguito D. Michele Rossi, e dopo che D. Andrea Revoil l'avea sperimentato per uomo di mala fede, preteso da D. Andrea Revoil la restituzione di quella Cambiale colla promessa di cautelarlo egli, suo fratello D. Giuseppe Rossi, e D. Francesco Manna, la ragione, ed il buon senso ci obbligano a credere, che D. Andrea Revoil dovè usare ogni scrupolosa diligenza, tanto per conoscere la persona di D. Francesco Manna, quanto per sapere la facoltà del medesimo; giacchè niente potea contare sopra le persone dei due fratelli Rossi, i quali non aveano beni di sorte alcuna. Per cui la persona, che firmò l'Alberano, e la Cambiale, non potè essere altra, che lo stesso D. Francesco Manna: e se dai Periti quelle firme si sono credute diverse dalle vere di D. Francesco Manna: la stessa ragione, ed il buon senso vogliono di doversi credere, ch' egli, allora che firmò l'Alberano e la Cambiale, avesse finto altra forma di lettere diversa dalla forma delle sue ordinarie, e che avesse usato quella stessa frode, che usò colui nel caso riferito nell'Armenia all'Imperatore Giustiniano, e dallo stesso rapportato nella Novella 73.

Questa presunzione aver si dee per una di quelle del genere delle veementi; ma se aver si voglia per una delle ordinarie;

(1) *De fid. instrument. cap. 9. n. 146.*
(2) *Quest. 24. lib. 1. n. 10.*
(3) *Ad l. 20. Cod. de fid. instrument.*

rie; diverrà del genere delle veementi per le seguenti altre presunzioni, che del genere delle veementi anche sono.
Avendo D. Andrea Revoil ottenuto le lettere Esecutoriali in forza della Cambiale controvertita dal fu Consigliere D. Saverio de Matteis, furono le medesime dimostrate a D. Francesco Manna, come s'è detto. Se fosse stato vero, ch'egli non avesse firmata quella Cambiale, sicuramente avrebbe portato al Magistrato le sue doglianze, e le sue proteste. Ma egli in vece di portare al Magistrato le doglianze, e le proteste, tacque. Ed avendo taciuto alla notifica delle lettere esecutoriali; qual altra ragione si può rendere del suo tacere, che quella, che la Cambiale veramente fu da lui firmata?
Nè solamente tacque D. Francesco Manna, quando li furono dimostrate le lettere Esecutoriali: ma tacque pure alle replicate notifiche fatteli degli appuntamenti avanti all'Illustre Marchese Porcinari, allorchè D. Andrea Revoil ricorse alla giustizia del medesimo, per ottenere la spedizione delle lettere esecutoriali, essendo rimaste sospese quelle spedite del Consigliere de Matteis dopo la decisione della questione de' Commissarj prodotta da D. Michele Rossi.
Vero è, che tra 'l decreto, e la relata fatta del Portiere, che notificò il primo appuntamento a D. Francesco Manna, ci si legge una replica, colla quale si fa dire a D. Francesco Manna, ch'egli mai avea firmata Cambiale a favore di D. Andrea Revoil: ma il modo come quella replica è fatta, cioè dalla margine fino all'estremità del foglio; quando le repliche si sogliono fare in una metà della larghezza del foglio: la minutezza del carattere per farla capire, e a stento in quello piccolo spazio, che il Portiere innavvedutamente lasciò tra la sua relata, e la decretazione: il carattere della medesima ch'è di chi venne alla difesa di D. Francesco Manna in questa causa dopo sei anni: Ed il trovarsi la replica sopra l'Originale, quando a D. Francesco Manna fu notificata la copia di quello appuntamento; dimostrano chiaramente, che quella replica ci fu apposta dopo sei anni, e che sia insitizia, e fal-

falsa. Oltre a che se quella replica fosse stata vera, e non già infitizia, D. Francesco Manna non si sarebbe rimasto alla semplice replica, ma con formale istanza si sarebbe querelato della falsità, e dimandato avrebbe il castigo de' rei, come dovea fare anche per non rimanere senza effetto quella replica.

Nè può giovare a D. Francesco Manna quello, ch'egli assume in sostegno di quella replica; cioè, che nella sua prima istanza che presentò a 17. Agosto 1793. (1) disse: „ Il Comparente ignorava una insidia tanto scandalosa resa „ a suo danno, quando per accidente si vidde cerziorato per „ la consecuzione di quella Cambiale, in vigore della quale „ si pretendea procedersi alla spedizione delle lettere esecutoriali. Allora replicò quanto si conveniva, anche per non „ essersi a lui quella Cambiale protestata; onde le sue legali „ risposte avesse potuto dare „. Poichè quello che dice con detta istanza è relativo alla replica, che di suo carattere fece a 13. Aprile 1793. dietro la copia del Decreto del Supremo Magistrato in seguito della dimanda di D. Andrea Revoil, di rigettarsi l'ortatoria, fatta fare da D. Michele Rossi dalla Delegazione del vino a minuto (2) in forza della quale si pretendea impedire la spedizione delle lettere Esecutoriali, ordinata dal Supremo Magistrato col suo Decreto dei 12. Marzo 1793. (3), come fu quell'Ortatoria rigettata. E che quella sua istanza sia relativa a quella replica dei 13. Aprile 1793. viene anche confirmato dalla confessione dello stesso D. Francesco Manna; il quale ave articolato nel termine, e propriamente coll'articolo 9. in fine: che Revoil mai lo fece cerziorare nelle provvidenze che andiede implorando per le lettere esecutoriali sulla Cambiale. Poichè s'egli dice, che non fu cerziorato, come può poi dire, che quella replica sia vera, e non insita sei anni dopo?

Ma

(1) *Fol.* 54.
(2) *Fol.* 43.
(3) *Fol.* 40.

Ma che falsa sia quella replica: e che D. Francesco Manna non ebbe allora il coraggio di attaccare di falso quella sua firma, si rileva pure dall'aver egli taciuto, e dal niente aver replicato tanto dietro l'altre notifiche degli appuntamenti, nelli quali non ha potuto piantarci un altra replica insitizia; da che il Portiere non ci lasciò spazio alcuno, quanto dall'aver taciuto alla notifica del Decreto del Supremo Magistrato de' 12. Giugno 1793. a relazione dello stesso Marchese Porcinari, col quale fu ordinato la spedizione delle lettere Esecutoriali contro di esso Manna, e di D. Michele e D. Giuseppe Rossi.

Se dunque D. Francesco Manna tacque per tanto tempo, ed a tanti atti per se pregiudizievoli; e tacque in un affare di tanta importanza; non è questa una pruova chiara ed indubbitata, o per lo meno una presunzione del genere delle più veementi, che quelle firme nella Cambiale, e nell'Alberano furono effettivamente fatte da lui, benchè con lettere diverse dalle sue ordinarie, e che egli per vero fino a quel tempo le riconobbe?

E' affioma in Giurisprudenza, che la scienza diuturna e la diuturnità di molto tempo, spezialmente quando alla lunghezza del tempo si uniscono, ed intervengono atti positivi, e pregiudizievoli, inducano l'approvazione delle Scritture contro colui, che tace, ed il di lui consenso, per l'argomento, che si trae dalla legge *Si quis D. de pœnis in fin.*, dove il Giureconsulto Ulpiano disse; *ad rem tam magnam cur tamdium tacuit?* E per lo simile argomento, che si trae dal Capo I. *de frigidis*, dove il Pontefice si negò alle suppliche di una donna, che domandava lo scioglimento del Matrimonio per causa dell'impotenza di suo Marito, che per lungo tempo avea taciuto con dirle: *Cur tamdiu tacuisti?*

Questa dottrina maggiormente è vera quando si tace in giudizio, ed è anche communemente dai Dottori insegnata. Baldo nel commento sopra la legge *Si ex cautione 3. Cod. de non numer. pecun.* scrisse: *Ubi producitur scriptura continens confessionem rei, nisi reus illam neget, aut contra eam*

op-

opponat, *censetur illum approbare*, *ADEO QUOD CONFESSIONI SUÆ CONTROVENIRE NON POTERIT*.

Cravetta nel suo dotto trattato *de antiquitate temporis Part. 1. sect. quæritur n.* 23. fino al n. 32. trattò per modo di controversia, questo punto, e lo risolvè nel seguente modo. *Ex præmisis habunde habes*, *quod scriptura privata fidem facit*, *quando fuit approbata a parte expresse vel tacite eam producendo*, *AUT CONTRA EAM NIHIL OPPONENDO*. Mevio nella *decis.* 238. *Part.* 7. *n.* 5. scrisse. *In Judiciis tacens*, *pro confitente habetur*, *&* *ad quæ non respondetur*, *concedi creduntur*. Altre autorità di Dottori si tralasciano di trascriversi. Ma non si può tralasciare di dire, che non ostante che D. Francesco Manna dopo la sua taciturnità a tanti atti giudiziarj della massima importanza, non potea più venire a dire, che quelle Scritture non furono da lui firmate; pure si sia inteso, e si stia a sentire, dandosi anche retta alle sue illegittime dimande.

Mà oltre alle rapportare presunzioni del genere delle veementissime, che distruggono e disfanno la debolissima presunzione, che nasce a favore di D. Francesco Manna dal giudizio, Dio sa come, dato dai Periti; la stessa viene distrutta da un'altra presunzione, che nasce dalla provoga dello stesso D. Francesco Manna alla Perizia, cioè al rimedio straordinario, senza che curato fino allora si fosse di compilare il termine, che ad istanza sua fusse sue eccezioni si trovava da più anni impartito. Da questa sua provoga alla Perizia nasce la giusta presunzione, ch' egli quando fece quelle firme mutò il carattere in modo da non potersi credere suo. Così insegna Nicola Everardo nel suo trattato *de fide instrumentorum Cap. 9. n. 164.* E Gianlorenzo Zubrodt nell' incomparabile suo trattato *de comparatione literar.* e propriamente nel *Cap.* 4. dove tratta *de iis qui comparationem litterarum petunt. & contra quos petitur* scrisse. *Hic querere lubet*; *an etiam is contra quem instrumentum vel scriptura producitur*, *possit ad comparationem provocare? Negatur*. *Quia ejusmodi comparationis pe-*

titio , & ad eam provocatio suspecta sit , & verisimilitudinem inducat, cum qui negavit manum suam ab initio se ad hoc preparasse, ut fingeret alienam formam literarum : Quod porro per inductionem confirmari potest.

Alle presunzioni fino quà rapportate s'accoppia, che D. Michele Rossi e D. Francesco Manna in quel tempo di unita faceano contratti, e negoziati, e si obbligavano *insolidum*; come si obbligarono in beneficio di D. Giulio Palumba a' 3. Giugno 1791. per ducati 550. a' 6. Settembre per ducati 318. e per altri ducati 106. (1). Che avendo D. Francesco Manna fatto rassegna dei suoi debiti e beni nell'anno 1796. nel Supremo Magistrato del Commercio per lo ramo dell'abbolita Delegazione de' Cambj, rassegnò pure il credito di D. Andrea Revoil (2): vero è, che non lo rassegnò nettamente, perchè disse, che quel credito avea bisogno di esame: ma non ebbe il coraggio di dirlo falso: nè l'aver detto, che avea bisogno di esame, si può sentire per falso, e non vero.

Che lo stesso D. Francesco Manna nel 1798. cercò transigersi con D. Andrea Revoil per mezzo di D. Domenico Stampa, e di D. Antonio Biglini, a cui consegnò pure un bigiietto. Tengo in mio potere ducati cento; ma D. Andrea Revoil rigettò l'offerta transazione: Come appare dai documenti presentati da D. Michele Rossi (3).

Ed in ultimo s'accoppia la pessima qualità di D. Francesco Manna: il quale presso gli atti della Delegazione della Posta si trova reo per intercettazione di un plico di Scritture di D. Francesco Striliano, come costa dal documento presentato (4).

Per le calunniose, e frodolenti eccezzioni dedotte nell'abbolita Delegazione de' Cambii per un credito contro di lui del Dottor D. Giuseppe Maria Orlando, il fu Consigliere De-

(1) *Fol.* 290., e 91.
(2) *Fol.* 286.
(3) *Fol.* 288. e 293.
(4) *Fol.* 262.

Delegato D. Francesco Ciccone in una relazione, che dovè fare a S. M. (D. G.) il descrisse per calunniatore, e per uomo frodolente, come appare dalla copia legale di quella relazione, che s'è presentata negli atti (1).
E finalmente la sua pessima qualità costa pure da una nera frode, che fece in danno di D. Martino Cancer, che fece obbligare a suo favore per rilevante summa. Per cui il D. Martino Cancer istituì giudizio di prevenzione presso lo Scrivano Leonardo Conte, ed il D. Francesco Manna fino che visse D. Martino Cancer non ebbe coraggio di dimandare la soddisfazione. Ma morto il D. Martino si diè moto. Avendo però la Vedova di D. Martino Cancer mostrato tutta la costanza di starli a fronte, egli il D. Francesco Manna si ritirò, nè più ne ha parlato. Come costa da altri documenti presentati (2).
Sino quà s'è parlato di presunzioni, che nettamente distruggono la presunzione, che nasce a D. Francesco Manna dalle Perizie: Ma ora si vedrà, che la stessa resta distrutta, anzi annichilita dalla pruova testimoniale fatta nel termine da D. Michele Rossi: Giacchè il Difensore di D. Andrea Revoil non potè farne alcuna; a motivo che dei testimonj, che sottoscrissero la Cambiale, e l'Alberano, tre trovavansi trapassati, ed uno trovavasi assente, ed il Notaro si trovava, come tutta via si trova, carcerato. Nè si volle accordare allo stesso il termine *ad denunciandum*, per avere dal suo Principale, che trovavasi allora in Parigi, i lumi necessarj.
Tra i testimonj esaminati nel termine per parte di D. Michele Rossi, ce ne sono tre: cioè D. Antonio Marrazzo Mozzo di Officio di S. M. (D. G.) Notar Antonio Fiorillo, e D. Vincenzo Massari Ajutante di Notaro. Il primo depose sull'Articolo terzo, di costarli, com'amico del fu D. Antonio Biglini e di D. Michele Rossi, che non vo-

(1) *Fol.* 296. *a* 299.
(2) *Fol.* 294 *e* 299.

volendo la ragione di Palomba tenere più fuori la Cambiale di duc. 750. accettata dalla stessa a favore di D. Andrea Revoil; si tenne sessione tra D. Antonio Biglini Procuratore di D. Andrea Revoil, D. Michele Rossi, e D. Francesco Manna, e si convenne, che D. Francesco Manna con D. Michele e D. Giuseppe Rossi avrebbero cautelato D. Andrea Revoil con altra lettera di Cambio, e che così Biglini avrebbe fatta restituire la Cambiale alla Ragione Palomba; e che in effetto fu la Cambiale da Manna e da Rossi fatta, e Revoil restituì la Cambiale accettata dalla Ragione Palomba (1). Gli altri due poi, cioè Fiorillo, e Massari colle loro deposizioni (2) testificarono, che in loro presenza furono fatti l'Alberano e la Cambiale; e che l'uno, e l'altra furono in loro presenza firmati da D. Francesco Manna, e da D. Michele, e da D. Giuseppe Rossi.

Da questa prova fatta da D. Michele Rossi resta sicuramente convinto D. Francesco Manna, ch'egli firmò l'Alberano, e la Cambiale: per cui la sua negativa niente può giovarli: come non può giovarli il giudizio de' Periti, che fecero le comparazioni. Avendo l'Imperatore Giustiniano così disposto nel Capitolo terzo della Novella 73. di cui giova quì rapportare le parole. *Si vero tale aliquid contigerit, quale in Armenia factum est, ut aliud quidem faciat collatio literarum, aliud vero testimonia: tunc nos quidem existimavimus ea, quæ viva dicuntur voce, & cum jurejurando: hæc digniora fide quam Scripturam ipsam secundum se subsistere*.

Ma s'immagini pure, che nè le presunzioni rapportate, nè la prova fatta da D. Michele Rossi esistano: e che il giudizio dato dai Periti, che fecero le comparazioni non soffra acciacco alcuno: potrà perciò pretendere D. Francesco Manna d'essere assoluto? Nò certamente: perchè la sola comparazione, ed il giudizio de' Periti non è sufficiente: l'in-

(1) *Fol.* 252. *at. e* 253.
(2) *Fol.* 255. *e* 256.